

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
13 aprile 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 555/2005 del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006** 1

- Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 3

- Protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 5

- Regolamento (CE) n. 556/2005 della Commissione, del 12 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19

- ★ **Regolamento (CE) n. 557/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia** 21

- ★ **Regolamento (CE) n. 558/2005 della Commissione, del 12 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 22

- ★ **Regolamento (CE) n. 559/2005 della Commissione, del 12 aprile 2005, sull'apertura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 26

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2005/293/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2004) 2849] ⁽¹⁾** 30

2005/294/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2005) 1032]** 34

2005/295/CE:


- ★ **Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale** 37

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2005/296/PESC, GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate** 38

Accordo tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

39



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2005 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2005**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, l'8 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 22 unità

Francia: 16 unità

Italia: 2 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 24 unità

Francia: 10 unità

Portogallo: 6 unità

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quanti-

tativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

A. Lettera del governo del Madagascar

Egregio signore,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, siglato l'8 settembre 2003 ad Antananarivo, mi prego di informarla che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore in forza dell'articolo 7 del medesimo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004 la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Madagascar

B. Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, siglato l'8 settembre 2003 ad Antananarivo, mi prego informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore in forza dell'articolo 7 del medesimo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004 la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006*Articolo 1*

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono concesse licenze che autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie.

Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi da pesca a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca del tonno nella zona di pesca del Madagascar soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato in 825 000 EUR l'anno (di cui 320 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 settembre per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo e il terzo anno, e 505 000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo).

La compensazione finanziaria da versare per il primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) ammonta tuttavia a 196 385 EUR in seguito alla detrazione dell'importo corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2004 al 20 maggio 2004, già versato nell'ambito del protocollo precedente.

2. La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnididi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnididi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

1. Per garantire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le due parti incoraggiano nel reciproco interesse un par-

tenariato volto a promuovere in particolare una migliore conoscenza delle risorse alieutiche e delle risorse biologiche, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca artigianale, le comunità di pescatori e la formazione.

2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 505 000 EUR ripartito come segue:

- a) finanziamento di programmi scientifici malgasci volti a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 90 000 EUR; su richiesta del governo malgascio, detta partecipazione può assumere la forma di un contributo alle spese per riunioni internazionali volte a migliorare tali conoscenze e la gestione delle risorse alieutiche;
- b) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 EUR;
- c) finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione e sostegno alla formazione della gente di mare: 60 000 EUR;
- d) sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale: 68 000 EUR;
- e) aiuto alla gestione degli osservatori: 20 000 EUR.

3. Gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari delle autorità malgasce competenti dopo la presentazione alla Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenario e degli obiettivi previsti per ciascuna di dette azioni specifiche, entro il 30 settembre 2004 per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo ed il terzo anno. Il piano annuale deve pervenire ai servizi della Commissione europea entro il 31 luglio 2004 per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per il primo anno, tuttavia, il piano deve riguardare soltanto il periodo dal 21 maggio al 31 dicembre 2004.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari ritenute necessarie.

4. Gli importi di cui alla lettera c) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari da esso indicati sulla base delle spese sostenute.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo le autorità malgascse competenti trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 2, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, previa consultazione delle autorità malgascse competenti nell'ambito di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione può riesaminare i pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, il Madagascar potrebbe sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità europea, previa consultazione tra

le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEL TONNO NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE**

La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità europea a pescare nelle acque malgascse è la seguente.

a) Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione presenta contemporaneamente alle autorità malgascse:

— una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, entro il 1° dicembre che precede l'anno di validità della licenza.

In deroga alla disposizione che precede, gli armatori che non hanno presentato la domanda di licenza entro il 1° dicembre possono farlo nell'anno civile in corso, non meno di 30 giorni prima della data di inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori pagheranno un importo pari ai canoni per l'intero anno indicati al punto 2, lettera b);

— una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgascse; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza.

La domanda di licenza va compilata sul formulario appositamente predisposto dal Madagascar secondo il modello riportato nell'appendice 1 e deve essere corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.

b) La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia in caso di forza maggiore, su richiesta della Commissione la licenza rilasciata per una nave è sostituita da una nuova licenza per un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave che essa sostituisce. Tramite la delegazione della Commissione nel Madagascar, l'armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero malgascio competente per la pesca marittima.

La nuova licenza menziona:

— la data del rilascio;

— il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone del tipo previsto all'articolo 5 dell'accordo.

c) La licenza è rilasciata dalle autorità malgascse al rappresentante della Commissione nel Madagascar.

d) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità malgascse, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità malgascse incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta può essere ottenuta via fax una copia della stessa; tale copia è conservata a bordo.

e) Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.

f) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità malgascse comunicano alla delegazione della Commissione nel Madagascar tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni e degli anticipi.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

- a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo, le licenze sono valide per un anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Esse sono rinnovabili. Tuttavia nel primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), per le navi che il 1° gennaio 2004 sono in possesso di licenza concessa nell'ambito del protocollo precedente fino al 20 maggio 2004, la licenza rimane valida fino a tale data.
- b) Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 800 EUR per tonniere con reti a circuizione, di 1 750 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 112 tonnellate, 70 tonnellate e 48 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia.

Tuttavia nel primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004), per le navi che il 1° gennaio 2004 sono in possesso di una licenza concessa nell'ambito del protocollo precedente fino al 20 maggio 2004, gli anticipi per il periodo rimanente del primo anno (dal 21 maggio 2004 al 31 dicembre 2004) sono fissati nel modo seguente:

- per le tonniere con reti a circuizione: 1 720 EUR;
- per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL: 1 091 EUR;
- per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL: 735 EUR.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI

- a) Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia nell'ambito del presente accordo devono comunicare i dati sulle proprie catture al Centro di sorveglianza della pesca malgascio tramite la delegazione della Commissione nel Madagascar secondo le modalità descritte di seguito.

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenute alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non abbiano effettuato catture.

- b) Il computo dei canoni dovuti per l'anno civile trascorso è effettuato dalla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze, detraendo gli anticipi e i canoni indicati al punto 2, lettera b). Tale computo dei canoni si basa sul computo delle catture, a sua volta effettuato in base alle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermato dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri della Comunità europea, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la Mer (IFREMER), l'Instituto Español de Oceanografía (IEO) e l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) e dall'Unità statistica tonniere di Antsiranana (USTA).

Il computo dei canoni, effettuato dalla Commissione, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine il computo dei canoni è inviato agli armatori.

In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per effettuare il computo definitivo dei canoni, che viene quindi comunicato agli armatori.

Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori alle autorità malgascse responsabili per la pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo dei canoni.

Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 2, lettera b), la somma residua corrispondente non viene rimborsata all'armatore.

4. COMUNICAZIONI

Il comandante notifica con almeno tre ore di anticipo al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, via radio (frequenza duplex 8 755 Tx 8 231 Rx USB), via fax (n. 261 — 20 — 2249014) o per posta elettronica (csp-mprh@dts.mg) con conferma, l'intenzione di entrare con la propria nave nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.

Al momento di notificare l'intenzione di entrare nella zona, egli notifica altresì i quantitativi stimati delle catture a bordo, anche se non sono state effettuate catture.

Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli notifica infine i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di pesca malgascia.

La comunicazione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi nel Madagascar.

Gli stessi obblighi sono imposti alle navi da pesca comunitarie che hanno intenzione di sbarcare in un qualsiasi porto malgascio.

5. OSSERVATORI

Su richiesta del ministero della Pesca, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, al quale viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal ministero della Pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero della Pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Con almeno due giorni di anticipo, l'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della pesca malgascio dell'arrivo della nave in un porto malgascio in vista dell'imbarco dell'osservatore.

L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca), tramite il raccomandatario, 20 EUR per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie.

Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico del governo malgascio. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore fuori dal Madagascar sono a carico dell'armatore. Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30 % delle navi comunitarie operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi.

Ove una nave da pesca comunitaria non si rechi in un porto malgascio per prendere a bordo un osservatore, l'imbarco dell'osservatore sarà effettuato da una nave pattuglia del Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Il luogo e le spese per raggiungere il punto di trasbordo dell'osservatore sulla nave da pesca sono definiti di comune accordo con il Centro di sorveglianza della pesca malgascio; le spese sono a carico dell'armatore.

Il trasbordo in mare dell'osservatore su un'altra nave sarà effettuato di comune accordo tra il comandante e il Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore fino al suo imbarco effettivo.

6. IMBARCO DI MARINAI

- a) In tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il salario dei marinai imbarcati è stabilito di comune accordo tra i raccomandatari degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il regime di previdenza sociale.

I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati.

Un elenco dettagliato dei marinai malgasci imbarcati (con il nome, la durata dell'imbarco, il salario ecc.) deve pervenire al ministero della Pesca entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di validità della licenza.

Se l'intera flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori che non hanno imbarcato marinai sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà proporzionale alla durata della campagna di pesca nella zona di pesca malgascia. Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero sarà comunicato ai raccomandatari, con copia alla delegazione della Commissione nel Madagascar.

- b) La dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui sarà consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti con il consenso delle autorità locali competenti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. Le condizioni di retribuzione dei pescatori locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi malgasci e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

Se il datore di lavoro è un'impresa locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera.

L'armatore garantisce al marinaio locale imbarcato condizioni di vita e di lavoro a bordo simili a quelle di cui godono i marinai comunitari.

7. ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa.

Qualora il ministero della Pesca decida di installare dispositivi sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione e i raccomandatari degli armatori interessati indicando le coordinate geografiche di detti dispositivi.

A partire dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. Il loro eventuale smantellamento deve essere comunicato immediatamente alle stesse parti.

8. ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano l'accesso a bordo e l'espletamento dei compiti di ogni funzionario, debitamente autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

9. CONTROLLO VIA SATELLITE

La Repubblica del Madagascar ha istituito un sistema di sorveglianza delle navi (VMS) che applica alla propria flotta ed intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi che pescano nella propria zona di pesca; d'altro canto, in forza della normativa comunitaria, dal 1° gennaio 2000 le navi comunitarie sono già soggette ad un controllo via satellite ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e della Repubblica del Madagascar effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi che pescano nell'ambito dell'accordo.

- 1) Ai fini della sorveglianza via satellite le autorità malgascse comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar (cfr. tabella I). La carta relativa alla tabella delle coordinate è riportata nell'appendice 4.

Le autorità malgascse trasmettono queste informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum.

- 2) Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
- 3) La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.
- 4) Ogniqualvolta una nave che pesca nell'ambito dell'accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra in una zona di pesca della Repubblica del Madagascar, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca malgascio ad intervalli massimi di un'ora (latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
- 5) I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale seguendo il formato della tabella II.
- 6) In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di sorveglianza permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale alle ore 6, alle ore 12 e alle ore 18 (ora locale del Madagascar) per tutta la permanenza della nave nella zona di pesca malgascia. Detto rapporto di posizione globale comprenderà i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 4.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente questi messaggi al Centro di sorveglianza della pesca malgascio. L'attrezzatura difettosa dev'essere riparata o sostituita non appena la nave termina la propria bordata oppure entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà intraprendere una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.
- 7) I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque malgascse ad intervalli di 2 ore. Qualora la sorveglianza delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca malgascio ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.
- 8) Qualora il Centro di sorveglianza della pesca malgascio constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata.
- 9) I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgascse, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo di pesca CE/Madagascar. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo.

- 10) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
- 11) Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la sorveglianza via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
- 12) Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Tabella I

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar

(cfr. la cartina geografica dell'appendice 4)

Rif.	Coordinate in gradi decimali		Coordinate in gradi sessag. (gradi e minuti primi)	
	X	Y	X	Y
A	49,40	-10,3	49°24' E	10°18' S
B	51	-11,8	51°0' E	11°48' S
C	53,3	-12,7	53°18' E	12°42' S
D	52,2	-16,3	52°12' E	16°18' S
E	52,8	-18,8	52°48' E	18°48' S
F	52	-20,4	52°0' E	20°24' S
G	51,8	-21,9	51°48' E	21°54' S
H	50,4	-26,2	50°24' E	26°12' S
I	48,3	-28,2	48°18' E	28°12' S
J	45,4	-28,7	45°24' E	28°42' S
K	41,9	-27,8	41°54' E	27°48' S
L	40,6	-26	40°36' E	26°0' S
M	41,8	-24,3	41°48' E	24°18' S
N	41,6	-20,8	41°36' E	20°48' S
O	41,4	-19,3	41°24' E	19°18' S
P	43,2	-17,8	43°12' E	17°48' S
Q	43,4	-16,9	43°24' E	16°54' S
R	42,55	-15,6	42°33' E	15°36' S
S	43,15	-14,35	43°9' E	14°21' S
T	45	-14,5	45°0' E	14°30' S
U	46,8	-13,4	46°48' E	13°24' S
V	48,4	-11,2	48°24' E	11°12' S

Tabella II

Comunicazione dei messaggi VMS al Madagascar

Rapporto di posizione

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave — numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodo
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

— una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;

— un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi vanno inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

10. TRASBORDI

In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano a una società o a un organismo designato dalle autorità malgascse competenti per la pesca i pesci che non conservano.

11. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia cercheranno di privilegiare la prestazione di servizi malgasci (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzo delle attrezzature portuali.

12. SANZIONI

Ogni violazione delle disposizioni del presente protocollo e della normativa malgascia in materia di pesca è passibile delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Madagascar.

Entro un termine massimo di 48 ore la Commissione europea dev'essere informata per iscritto di qualsiasi sanzione applicata nei confronti di qualsiasi nave comunitaria e delle circostanze pertinenti.

13. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

1) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore il ministero della Pesca malgascio informa per iscritto la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, di una nave da pesca comunitaria operante nell'ambito dell'accordo e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera vengono inoltre tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

2) Risoluzione del fermo

In base alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere definita:

- a) mediante procedura transattiva, e in tal caso l'importo dell'ammenda applicata è determinato, in conformità delle disposizioni di legge, all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;
- b) in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.

3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- a) una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva su presentazione della relativa ricevuta, oppure
- b) una volta depositata una cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito della cauzione.

14. TUTELA DELL'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente le due parti si impegnano a:

- rispettare il divieto per ogni nave di scaricare nella zona di pesca malgascia idrocarburi e loro derivati, materie plastiche e rifiuti domestici;
- promuovere in seno alla IOTC l'esercizio di una pesca responsabile e garantire la gestione razionale e la conservazione degli stock di tonnidi;
- rispettare il divieto di catturare le specie protette, quali la balena, il delfino, la tartaruga e gli uccelli marini.

La Commissione europea è incaricata di comunicare al ministero della Pesca qualsiasi anomalia connessa all'ambiente commessa dalle navi che pescano nella zona di pesca malgascia.

—

Appendice 1

FORMULARIO PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Nuova domanda o rinnovo:
2. Nome della nave e bandiera:
3. Periodo di validità: dal al
4. Nome dell'armatore:
5. Indirizzo e numero di fax dell'armatore:
.....
.....
6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore):
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar:
.....
8. Nome del comandante della nave da pesca:
9. Tipo di peschereccio:
10. Numero di immatricolazione:
11. Identificazione esterna della nave:
12. Porto e paese di registrazione:
13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:
14. Stazza lorda e stazza netta della nave:
15. Marca e potenza del motore principale:
16. Potenza di congelazione (t/g):
17. Capacità di stivaggio (m³):
18. Indicativo di chiamata e frequenza:
19. Altre apparecchiature di comunicazione (telex, fax):
20. Attrezzature per la pesca:
.....
21. Numero dei membri dell'equipaggio ripartiti per nazionalità:
.....
22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo allegare la licenza):.....
.....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi.

.....
(Timbro e firma dell'armatore)

.....
(Data)

Appendice 3

IMBARCO DI OSSERVATORI

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare nella zona di pesca malgascia prendono a bordo un osservatore del Centro di sorveglianza della pesca malgascio munito di tessera professionale e di libretto marittimo. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

A bordo l'osservatore:


1. osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi nella zona di pesca malgascia;
2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
5. raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza a bordo;
6. prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
7. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;
8. redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, con copia alla delegazione della Commissione europea.

Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:

1. permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e di restarvi per il periodo indicato nella domanda;
 2. fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;
 3. fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca malgascia;
 4. dare la posizione della nave (latitudine e longitudine);
 5. inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti di comunicazione presenti a bordo della nave;
 6. consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di trasformazione e di deposito;
 7. permettere il prelievo di campioni;
 8. fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a detrimento delle capacità di deposito della nave;
 9. prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della nave;
 10. permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la permanenza a bordo dell'osservatore;
 11. se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli vitto e alloggio assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave.
-

Appendice 4

ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

Échelle: 1 / 14 000 000^e.**Zona di pesca del Madagascar:**

- A ovest: zona di pesca malgascia delimitata rispetto alla zona di pesca francese.
- A sud e a sud-est: delimitazione rispetto alla linea delle 200 miglia calcolata a partire dalla linea di costa.
- A nord e a est: delimitazione rispetto alla zona di pesca calcolata con il metodo delle equidistanze.
- Semplificazione della delimitazione tramite punti di riferimento.

REGOLAMENTO (CE) N. 556/2005 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,4
	096	105,7
	204	55,5
	212	146,4
	624	104,9
	999	99,4
0707 00 05	052	135,5
	204	51,5
	999	93,5
0709 10 00	220	79,0
	999	79,0
0709 90 70	052	109,7
	096	75,1
	204	81,3
	999	88,7
0805 10 20	052	55,0
	204	47,9
	212	56,6
	220	48,9
	624	61,6
	999	54,0
0805 50 10	052	67,1
	220	71,1
	400	67,7
	624	70,3
	999	69,1
0808 10 80	388	86,4
	400	130,3
	404	81,4
	508	65,2
	512	73,5
	524	72,7
	528	72,3
	720	83,9
	804	107,7
	999	85,9
0808 20 50	388	84,5
	512	75,6
	528	61,7
	999	73,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 557/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽²⁾, prevede contingenti di gamberello boreale per il 2005.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della

Polonia, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2005. La Comunità ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 24 febbraio 2005. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2005.

La pesca del gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia, è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 558/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (2) Secondo la nomenclatura per le restituzioni, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all'esportazione se soddisfano i requisiti minimi quanto alla materia secca e alle materie grasse del latte. Un tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri non può beneficiare della restituzione, anche quando soddisfatti i suddetti requisiti obbligatori, poiché non rientra nell'attuale sistema di classificazione della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione. Data l'importanza di tale formaggio per i produttori di latte, l'industria casearia e il commercio dei paesi interessati, è opportuno aggiungere un nuovo codice per questo prodotto alla voce «altri» (formaggi), in modo che il formaggio in questione sia classificabile nella nomenclatura per le restituzioni all'esportazione.
- (3) I quantitativi di prodotti della categoria «formaggi» per i quali sono richiesti titoli di esportazione superano costantemente il profilo dei limiti imposti alle esportazioni comunitarie in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. La richiesta di ulteriori titoli di esportazione per la nuova voce che verrà creata renderà questa categoria ancora più inflazionata.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2999/2004 (GU L 380 del 24.12.2004, pag. 1).

- (4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, non è concessa alcuna restituzione per un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Questa disposizione non si applica al formaggio di cui al codice 0406 90 33 9919 della nomenclatura delle restituzioni. In tali circostanze e vista l'elevata domanda di titoli di esportazione per i formaggi, è opportuno applicare la suddetta disposizione a tutti i formaggi senza eccezione.

- (5) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota 10 del settore 9, che si applica ai formaggi grattugiati, in polvere e fusi, precisa che le sostanze non lattiche aggiunte non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione. È opportuno estendere questa disposizione a tutti i formaggi e descrivere in maniera più chiara le sostanze non lattiche in questione. La determinazione del peso di tali sostanze può risultare impossibile sia per l'esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario.

- (6) La restituzione è concessa sulla base del peso netto dei formaggi. Possono prestarsi a confusione i formaggi avvolti da un rivestimento di paraffina, cenere o cera o da una pellicola di plastica. È opportuno specificare che tali rivestimenti non sono compresi nel peso netto del prodotto ai fini del calcolo della restituzione. La determinazione del peso della pellicola di plastica, della paraffina o della cenere può risultare impossibile sia per l'esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario.

- (7) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 174/1999.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 27 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

- 1) La designazione del codice NC «ex 0406» è sostituita dalla seguente: «Formaggi e latticini ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾».
- 2) La designazione del codice NC «ex 0406 20» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi».
- 3) La designazione del codice NC «ex 0406 30» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi fusi, non grattugiati né in polvere».
- 4) I dati relativi al codice NC «ex 0406 90 88» sono sostituiti con i dati seguenti:

Codice NC	Designazione della merce	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
«Ex 0406 90 88	----- superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100
	----- altri:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %	60	10	0406 90 88 9300
	----- uguale o superiore a 40 % ----- Akawi	55	40	0406 90 88 9500»

- 5) Il testo della nota 7 è sostituito dal testo seguente:

- «⁽⁷⁾ a) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
 - b) La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.
 - c) Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l'importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.
- d) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l'importo della restituzione è ridotto del 2 %.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.
- e) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.»

6) Il testo della nota 10 è sostituito dal testo seguente:

- «⁽¹⁰⁾ a) Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l'importo della restituzione è ridotto del 10%.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

- b) Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l'importo della restituzione è ridotto dell'1%.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

- c) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato indica nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

- d) I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 559/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2005

sull'apertura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio⁽²⁾ estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Vietnam⁽³⁾.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

D. MOTIVAZIONE

sentito il comitato consultivo,

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos e/o l'assemblaggio nella Repubblica democratica popolare del Laos del prodotto oggetto dell'inchiesta. Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La richiesta è stata presentata il 28 febbraio 2005 dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH per conto di produttori che rappresentano oltre il 70 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

— Dalla domanda risulta che si è verificata una sensibile modificazione nella configurazione degli scambi, in quanto le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate notevolmente, mentre le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono diminuite a seguito dell'imposizione di misure, e che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni per tale modificazione, se non l'istituzione del dazio.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos («prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati agli stessi codici del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

— Tale modificazione nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuta al trasbordo di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos e/o all'assemblaggio nella Repubblica democratica popolare del Laos di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

— Inoltre, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1).

- Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos, di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dall'assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

a) Questionari

- (8) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica democratica popolare del Laos, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nella domanda, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica popolare del Laos. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (10) Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica popolare del Laos saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (11) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (12) Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (13) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Repubblica democratica popolare del Laos.

G. TERMINI

- (14) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - i produttori della Repubblica democratica popolare del Laos possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (15) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

Articolo 3

- (16) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (17) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione,

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori della Repubblica democratica popolare del Laos che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

Articolo 1

È aperta un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 13 e 8305 10 00 23), spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004.

5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Esse devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno 4 semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2005

che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2004) 2849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione deve stabilire le modalità necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi definiti all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma della direttiva in questione. È sufficiente che gli Stati membri dimostrino che sono stati raggiunti almeno gli obiettivi prescritti.

(2) Al fine di poter comparare i dati forniti dagli Stati membri occorre armonizzare le caratteristiche e la presentazione del calcolo degli obiettivi fissati all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

(3) È possibile garantire la massima accuratezza del calcolo degli obiettivi solo se il denominatore utilizzato per tale calcolo si basa sul numero di veicoli fuori uso che entrano in un sistema di trattamento di uno Stato membro.

(4) Per garantire un equilibrio tra i rischi di imprecisione e l'onere amministrativo richiesto per ottenere dati precisi, gli Stati membri possono determinare il quantitativo di metalli dei veicoli fuori uso che sarà recuperato in base al contenuto presunto di metalli dei veicoli.

(5) Il peso del singolo veicolo deve poter essere determinato in base a dati facilmente reperibili e presentati in un formato standard.

(6) Il carburante estratto durante la demolizione non deve essere considerato nel calcolo degli obiettivi, perché non tutti gli Stati membri dispongono di informazioni affidabili sul quantitativo di carburante contenuto nei veicoli fuori uso. Per verificare il rispetto degli obiettivi è necessario utilizzare un quantitativo medio per tutta l'UE, che consenta di armonizzare, per quanto possibile, i metodi di calcolo e garantire la comparabilità degli obiettivi raggiunti nei singoli Stati membri.

(7) Nell'ambito del mercato interno gli Stati membri possono esportare in altri paesi i veicoli giunti a fine vita sul loro territorio affinché siano sottoposti a ulteriore trattamento. Per ridurre al minimo i problemi di attribuzione ed evitare eccessivi oneri di monitoraggio e di calcolo, le percentuali di riciclaggio e recupero imputabili a parti di veicolo esportati saranno accreditate allo Stato membro di esportazione.

(8) Sono necessarie campagne di frantumazione per determinare i flussi in uscita da un impianto di frantumazione imputabili ai veicoli fuori uso.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).

- (9) La Commissione deve continuare a monitorare il calcolo degli obiettivi, compreso il volume delle esportazioni e la loro incidenza sui tassi di riciclaggio e di recupero. A tal fine, gli Stati membri devono riferire anche i dati precedenti al 2006. Questi ultimi saranno utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.
- (10) La presente decisione si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE⁽²⁾ del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri calcolano gli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/53/CE in base ai materiali reimpiegati, riciclati e recuperati ottenuti da operazioni di bonifica, demolizione e (post)frantumazione. Gli Stati membri garantiscono che, per i materiali sottoposti a trattamento ulteriore, si tenga conto del recupero effettivamente realizzato.

A tal fine gli Stati membri completano le tabelle 1-4 dell'allegato alla presente decisione, inserendo un'adeguata descrizione dei dati utilizzati.

2. Nella compilazione delle tabelle 1-4 dell'allegato alla presente decisione gli Stati membri possono anche usare valori presunti ricavati dai dati disponibili sulla percentuale media di metalli reimpiegati, riciclati e recuperati contenuti nei veicoli fuori uso (di seguito «contenuto presunto di metalli»). Tale valore presunto è suffragato da dati precisi che spieghino la percentuale presunta relativa al contenuto di metalli e la percentuale presunta di metallo reimpiegato, recuperato e riciclato. Tali dati devono essere validi almeno per il 95% dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro in questione.

3. Nei dati gli Stati membri forniscono informazioni sui seguenti elementi:

- a) l'attuale mercato nazionale dei veicoli;
- b) il parco di veicoli fuori uso presente sul territorio;

- c) i materiali e i componenti dei veicoli considerati nel dato presunto, per evitare una doppia contabilizzazione.

Articolo 2

1. Per i veicoli fuori uso, o materiali e parti degli stessi, per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione da parte di un impianto di trattamento nazionale autorizzato e che sono stati esportati in altri Stati membri o in paesi terzi per essere sottoposti a ulteriore trattamento, ai fini del calcolo degli obiettivi tale trattamento è attribuito allo Stato membro esportatore qualora sia possibile dimostrare che l'operazione di riciclaggio e/o di recupero sia avvenuta in condizioni in massima parte equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia.

I veicoli fuori uso per i quali un altro Stato membro o un paese terzo abbia rilasciato un certificato di rottamazione e che sono importati in uno Stato membro a fini di recupero e/o riciclaggio non sono calcolati come veicoli recuperati o riciclati nello Stato membro importatore.

2. Per le esportazioni verso paesi terzi, gli Stati membri stabiliscono se sia necessaria una documentazione supplementare attestante che i materiali esportati sono stati effettivamente riciclati o recuperati.

Articolo 3

1. Gli Stati membri compilano le tabelle dell'allegato a scadenze annue, a partire dai dati relativi al 2006, e le inviano alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

2. Per gli anni precedenti al 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili entro 12 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono. I dati riguardanti gli anni precedenti al 2006 sono utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Tabella 1: Materiali ottenuti dalla bonifica e dalla demolizione (in tonnellate per anno) dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all'interno dello stesso Stato membro

Materiali ottenuti da bonifica e demolizione (**)	Reimpiego (A)	Riciclaggio (B1)	Recupero di energia (C1)	Recupero totale (D1 = B1 + C1)	Smaltimento E1
Batterie					
Liquidi (esclusi i carburanti)					
Filtri dell'olio					
Altri materiali ottenuti dalla bonifica (esclusi i carburanti)					
Marmitte catalitiche					
Componenti metallici					
Pneumatici					
Componenti in plastica di grandi dimensioni					
Vetro					
Altri materiali ottenuti dalla demolizione					
Totale					

Tabella 2: Materiali ottenuti dalla frantumazione (in tonnellate per anno) dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all'interno dello stesso Stato membro

Materiali di frantumazione (**)	Riciclaggio (B2)	Recupero di energia (C2)	Recupero totale (D2 = B2 + C2)	Smaltimento E2
Detriti ferrosi (acciaio)				
Materiali non ferrosi (alluminio, rame, zinco, piombo ecc.)				
Frazione leggera di frantumazione (<i>Shredder Light Fraction</i> — SLF)				
Altro				
Totale				

Tabella 3: Monitoraggio di (parti di) veicoli giunti a fine vita nello Stato membro ed esportati per essere sottoposti a trattamento ulteriore (in tonnellate per anno)

Peso totale dei veicoli fuori uso esportati per paese (**)	Riciclaggio complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F1)	Recupero complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F2)	Smaltimento complessivo di (parti di) veicoli fuori uso esportati (F3)

Tabella 4: Reimpiego, recupero e riciclaggio totali (in tonnellate per anno) di veicoli giunti a fine vita nello Stato membro e trattati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro paese

Reimpiego (A)	Riciclaggio totale (B1 + B2 + F1)	Recupero totale (D1 + D2 + F2)	Totale reimpiego + riciclaggio (X1 = A + B1 + B2 + F1)	Totale reimpiego + recupero (X2 = A + D1 + D2 + F2)
W (numero complessivo di veicoli fuori uso) = ...			%	%
W1 (peso totale veicoli) = ...			X1/W1	X2/W1

Note:

- 1) Non è obbligatorio compilare le parti in grigio della tabella 1.
- 2) Gli Stati membri che utilizzano il dato sul contenuto presunto di metalli devono usare tale dato nelle parti della tabella 2 riguardanti i metalli.
- 3) (*): Se possibile, utilizzare i codici dell'Elenco dei rifiuti di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi⁽¹⁾.
- 4) Per il calcolo del valore da inserire nella casella sul reimpiego (A), gli Stati membri che non utilizzano il dato sul contenuto presunto di metalli devono applicare il seguente metodo: peso del singolo veicolo (Wi) meno peso del veicolo fuori uso bonificato e demolito (carcassa) (Wb) meno peso dei materiali bonificati e demoliti destinati al recupero, riciclaggio o allo smaltimento finale. Gli Stati membri che ricorrono al contenuto presunto di metalli determinano il valore A (esclusi i componenti metallici) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli impianti di trattamento autorizzati.

Il peso ottenuto a seguito delle operazioni di riciclaggio/recupero/smaltimento è determinato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa di riciclaggio/recupero o raccolta alla quale sono conferiti i materiali, delle bolle di pesatura, di altre forme di registrazione o dei certificati di smaltimento.

Il peso del singolo veicolo (Wi) deve essere calcolato in uno dei seguenti modi: i) sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nei documenti di immatricolazione⁽²⁾, oppure ii) sulla base del peso del veicolo in ordine di marcia indicato nel certificato di conformità di cui all'allegato IX della direttiva 70/156/CEE⁽³⁾ del Consiglio, modificata, oppure iii) se questi dati non fossero disponibili, sulla base del peso indicato nelle specifiche del fabbricante. In ogni caso il peso del singolo veicolo non deve comprendere il peso del conducente, che viene fissato a 75 kg, né il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg.

Il peso del veicolo fuori uso bonificato e demolito (carcassa) (Wb) è calcolato in base alle informazioni fornite dall'impianto di trattamento a cui è stato conferito.

- 5) Il peso totale dei veicoli (W1) è il risultato della somma dei pesi dei singoli veicoli (Wi).
- Il numero complessivo di veicoli fuori uso (W) è calcolato in base al numero di veicoli che giungono a fine vita nello Stato membro, cifra che si desume dai certificati di demolizione rilasciati dagli impianti di trattamento autorizzati a livello nazionale.
- 6) Il quantitativo dei flussi di veicoli fuori uso in uscita da un impianto di frantumazione è calcolato in base alle campagne di frantumazione in combinazione con i dati sui veicoli fuori uso che entrano in un impianto di frantumazione. Il quantitativo di veicoli fuori uso in entrata in un impianto di frantumazione è calcolato in base alle bolle di pesatura, alle ricevute o ad altre forme di registrazione. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione il numero di campagne di frantumazione effettuate nel loro territorio. I quantitativi effettivamente riciclati/recuperati dei flussi in uscita calcolati (diversi dai metalli) devono essere determinati in base alle dichiarazioni dell'impresa di riciclaggio/recupero o di raccolta alla quale è conferito il materiale, alle bolle di pesatura, ad altre forme di registrazione o ai certificati di smaltimento.

⁽¹⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽²⁾ A partire dal 1° giugno 2004, data di entrata in vigore della direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57), il peso del veicolo in servizio deve essere registrato alla voce G.

⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2005

relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2005) 1032]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2005/294/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Occorre fissare il quantitativo di effluente, diverso da quello indicato al punto 2 dell'allegato III e alla lettera a) dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE, che uno Stato membro intende applicare annualmente per ettaro. Detto quantitativo deve essere fissato in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva summenzionata e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, come ad esempio, nel caso di specie, stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2) Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE⁽²⁾ relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE. La deroga, applicabile nel quadro del programma d'azione danese adottato per il periodo 1999-2003 e valida fino al 1° agosto 2004, consentiva l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini.

(3) L'8 gennaio 2004 la Danimarca ha chiesto una proroga della deroga. La richiesta è stata completata da documenti tecnici datati 2 febbraio 2004, 2 aprile 2004, 23 aprile 2004, 14 giugno 2004, 2 agosto 2004, 14 settembre 2004 e 4 ottobre 2004.

(4) La normativa danese che recepisce la direttiva 91/676/CEE è ritenuta conforme alla direttiva e le disposizioni della normativa in questione si applicano anche alla deroga notificata.

(5) Nel dicembre 2003 la Danimarca ha portato a termine la valutazione del secondo Piano d'azione per l'ambiente acquatico, indicando che è stato raggiunto l'obiettivo di riduzione della lisciviazione dei nitrati, fissato al 48 % per il periodo 1985-2003.

(6) L'accordo del parlamento danese sul terzo Piano d'azione per l'ambiente acquatico 2005-2015 fissa l'obiettivo di un'ulteriore riduzione del 13 % della lisciviazione dei nitrati per il periodo 2005-2015 e di una riduzione del 50 % dell'eccesso di fosfati.

(7) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE la Danimarca ha stabilito programmi d'azione che garantiscono il rispetto dell'obiettivo corrispondente a un tenore massimo di 50 mg/l di nitrati nelle acque sotterranee fissato in detta direttiva.

(8) Dal monitoraggio e dai controlli effettuati risulta che nel periodo 2002-2003 rientravano nel campo di applicazione della deroga concessa dalla decisione 2002/915/CE 1 845 allevamenti di bovini, 213 617 capi di bestiame e 123 068 ettari, pari rispettivamente al 4 %, all'11 % e al 5 % del totale in Danimarca.

(9) I calcoli relativi alla lisciviazione dei nitrati, basati sulle rilevazioni e sull'analisi dei nutrienti nei bacini di drenaggio agricoli, su siti di riferimento ubicati su suolo sabbioso e argilloso, dimostrano che, nel periodo 1990-2003, la lisciviazione dei nitrati ha subito una riduzione del 42 % nei suoli limosi e del 52 % nei suoli sabbiosi. Tale riduzione è confermata per il 2002-2003.

(10) L'analisi delle tendenze del tenore di nitrati misurato nelle acque provenienti dalle zone radicali dimostra che detto tenore è diminuito in maniera costante e si avvicina attualmente ai 50 mg/l, con un decremento annuo rispettivamente di 3,1 e di 6,1 mg/l per i suoli limosi e sabbiosi. Il tenore di nitrati nei corsi d'acqua dei bacini di drenaggio agricoli è diminuito del 29 % nel periodo 1990-2003. Nel 2003 il tenore medio di nitrati nella nappa freatica superiore era inferiore a 50 mg/l, sia nei suoli limosi che sabbiosi.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24.

- (11) La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca e, in particolare, alla luce dell'esperienza fornita dalla deroga di cui alla decisione 2002/915/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro all'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi della direttiva 91/676/CE, se verranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.
- (12) La presente decisione è applicabile nel quadro del programma d'azione danese adottato per il periodo 2004-2007.
- (13) La decisione 2002/915/CE scade il 1° agosto 2004. Alla luce dell'esperienza maturata grazie a tale decisione e per consentire agli allevatori interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno che la presente decisione sia applicabile a decorrere dal 2 agosto 2004.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati, istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Danimarca, pervenuta per corrispondenza alla Commissione in data 8 gennaio 2004, relativa alla richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE è approvata, purché vengano rispettate le condizioni enunciate di seguito.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «allevamento di bovini»: un'azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
- b) «praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);
- c) «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell'azoto residuo durante l'inverno;
- d) «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente deroga si applica, su base individuale e purché vengano rispettate le condizioni degli articoli da 4 a 6, agli

allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture ad elevato consumo di azoto, con stagioni di crescita prolungate.

Articolo 4

Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno

1. Gli agricoltori presentano a scadenze annue una domanda di deroga alle autorità competenti.
2. Oltre a presentare annualmente detta domanda, essi si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti bovini, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo; la fertilizzazione dovrà essere inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico;
- b) a ciascuna azienda corrisponde un piano e un resoconto dell'attività di fertilizzazione. Entro il 1° settembre va trasmesso alle autorità un piano che descriva la rotazione delle colture per il periodo tra il 1° agosto e il 31 marzo dell'anno seguente. Entro il 21 aprile devono essere inserite in tali piani relativi all'intero periodo le informazioni sull'applicazione prevista di effluenti e di fertilizzanti azotati, che vanno trasmesse alle autorità. I piani di rotazione delle colture devono precisare la praticoltura, le colture intercalari o di barbabietole e le altre colture intercalate da praticoltura. I piani di fertilizzazione devono comprendere il fabbisogno previsto di azoto e di fosforo, e l'applicazione di azoto va fissata a un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico. Essi devono precisare inoltre il tipo del fertilizzante da utilizzare (ad esempio, effluente di allevamento, prodotti di rifiuto, concimi chimici) e devono comprendere una mappa indicativa dell'ubicazione dei singoli terreni. I piani devono essere aggiornati al massimo entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire una corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. Ogni anno va presentato alle autorità competenti un resoconto di fertilizzazione. Tali norme devono essere fondate su atti derivati di regolamentazione;
- c) ogni azienda deve presentare, insieme alla domanda annuale, un resoconto di fertilizzazione all'autorità competente nazionale e accettare di essere sottoposta a controlli casuali;

- d) tutti gli agricoltori a cui è concessa la deroga provvedono ad effettuare analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo (almeno ogni 3 anni/5 ettari di terreno), al fine di garantire una fertilizzazione accurata;
- e) non viene applicato effluente di allevamento nel periodo autunnale prima di una coltura prativa e l'aratura è seguita da una coltura ad alto fabbisogno di azoto.

Articolo 6

Copertura del suolo

1. Almeno il 70 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nell'allevamento di bovini in questione è destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative o alla coltura di barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati.
2. Le colture intercalate da praticoltura non vengono arate anteriormente al 1° marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali.
3. I terreni adibiti a prato in via temporanea vengono arati in primavera.
4. La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all'orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.

Articolo 7

Controlli

1. Ogni anno, a decorrere dall'ultimo trimestre del 2005, vengono aggiornate le due mappe indicanti la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo compresi dalla deroga in ciascun comune della Danimarca, e successivamente inviate alla Commissione.
2. Nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli vengono effettuate indagini e analisi continue dei nutrienti su una superficie di circa 4 500 ettari. Come siti di riferimento vanno scelti suoli sabbiosi e argillosi.
3. Le indagini e analisi continue dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulle rotazioni delle colture e sulle pratiche adottate negli allevamenti di bovini. Tali

dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati dai terreni in cui, sulla base di principi scientifici, viene applicato effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all'anno.

4. Per dimostrare che la deroga non pregiudicherà il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal programma di azione nazionale e dalla direttiva, viene mantenuta una rete di campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità designate come siti per il monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli nell'ambito del programma di controllo nazionale, al fine di fornire informazioni sul tenore di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale ed entrano nelle acque sotterranee.

Articolo 8

Trasmissione delle informazioni

1. I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico sulle pratiche di valutazione (controlli a livello di azienda di allevamento di bovini) e sull'evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli). Effettuata la valutazione iniziale, i primi risultati sono trasmessi nell'ottobre 2005, la seconda relazione nell'ottobre 2006 e la terza relazione nel giugno 2008.
2. La Commissione tiene conto dei risultati così ottenuti ai fini di un'eventuale nuova richiesta di deroga da parte delle autorità danesi, da sottoporre a valutazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 9

Validità

La presente deroga è applicabile a decorrere dal 2 agosto 2004 ed è valida fino al 31 luglio 2008.

Articolo 10

Destinatario della presente decisione è il Regno di Danimarca.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale**

(2005/295/CE)

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁾ dispone che la direttiva si applica alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione considera come rientranti nel campo d'applicazione della direttiva almeno i seguenti diritti di proprietà intellettuale:

- diritto d'autore,
- diritti connessi al diritto di autore,
- diritto sui generis del costituente di una banca di dati,
- diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori,
- diritti relativi ai marchi,
- diritti relativi ai disegni e modelli,
- diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari,
- indicazioni geografiche,
- diritti relativi ai modelli di utilità,
- diritti di privativa per ritrovati vegetali,
- nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale.

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Direttiva rettificata e ripubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/296/PESC, GAI DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, ai sensi degli articoli 24 e 28 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di concludere con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
- (2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
- (3) Tale accordo dovrebbe essere approvato,

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ACCORDO**tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate**

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

rappresentata dal suo governo,

da una parte,

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'UE»,

rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

CONSAPEVOLI dell'impegno comune nel processo di stabilizzazione e associazione che continuerà a costituire il quadro per il percorso che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrà seguire in vista della sua futura adesione all'UE,

CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale delle parti, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra di loro;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (di seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;
- b) assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
- d) non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati all'articolo 3, senza previo consenso dell'originatore.

Articolo 5

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell'originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti all'articolo 3, istituisce un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all'articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1. Ai fini del presente accordo

a) per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2.

b) Per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

tutta la corrispondenza è indirizzata al Central Registry Officer della direzione Sicurezza delle informazioni classificate e trasmessa, se del caso, tramite la missione di tale Stato presso le Comunità europee, al seguente indirizzo:

Registry Officer
Avenue Louise 209A
B-1050 Bruxelles.

2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

Per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il direttore della direzione Sicurezza delle informazioni classificate e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell'attuazione del presente accordo:

- 1) per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la direzione Sicurezza delle informazioni classificate, che agisce a nome del suo governo e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate ad essa fornite;
- 2) l'ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (di seguito «l'ufficio di sicurezza dell'SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'UE ai sensi del presente accordo;
- 3) la direzione Sicurezza della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell'articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio. Per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia tali standard sono soggetti all'approvazione del direttore della direzione Sicurezza delle informazioni classificate.

Articolo 13

Le autorità definite all'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l'UE e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

A. Lettera dell'Unione europea

Skopje, 25 marzo 2005

Al governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Mi pregio proporre che, se accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma sostituiscano, insieme, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

Il testo di detto accordo, qui allegato, è stato approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea il 24 gennaio 2005.

La presente lettera costituisce altresì la notifica, a nome dell'Unione europea, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

Michael SAHLIN

Rappresentante speciale dell'UE



B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Direzione Sicurezza delle informazioni classificate

Skopje, 25 marzo 2005

Mi prego comunicarLe, a nome del governo della Repubblica di Macedonia, di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa alla firma dell'accordo tra la Repubblica di Macedonia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, assieme al testo allegato dell'accordo.


Mi prego di confermarLe che questo scambio di lettere è considerato equivalente alla firma.

Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione utilizzata per il mio paese nel suddetto accordo, tenuto conto del fatto che la sua denominazione costituzionale è «Repubblica di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Dott. Stojan SLAVESKI

Direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stojan Slaveski". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

C. Lettera dell'Unione europea

Skopje, 25 marzo 2005

Al governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna.

L'Unione europea prende atto del fatto che lo scambio di lettere fra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in sostituzione della firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, è stato ultimato e che ciò non può essere interpretato come accettazione o riconoscimento da parte dell'Unione europea, in nessuna forma o contenuto, di una denominazione diversa da «ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
Michael SAHLIN
Rappresentante speciale dell'UE

